

L.P. 3 agosto 1977, n. 25 ⁽¹⁾

Istituzioni di istituti per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina ed in lingua italiana.

Art. 1

1. Al fine di promuovere la diffusione del canto e della musica, intesi come mezzi di educazione e di sviluppo culturale, sono istituiti con sede in Bolzano:

- a) l'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina;
- b) l'istituto per l'educazione musicale in lingua italiana.

2. Ogni istituto ha una gestione autonoma a tutti gli effetti.

3. Negli allegati statuti sono stabilite le finalità, le norme sulla organizzazione interna e sul funzionamento del relativo istituto. Tali statuti possono essere modificati con deliberazione della Giunta provinciale.

4. I comuni sono tenuti a mettere a disposizione gratuita le aule per le attività degli istituti per l'educazione musicale ⁽²⁾.

Art. 2

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad utilizzare i fondi stanziati ai sensi della *legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7*, e successive modifiche, con un impegno di spesa annuo da stabilirsi con legge di bilancio. Per l'esercizio finanziario 1977 tale impegno di spesa non può superare l'importo di lire 280 milioni per l'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina e di lire 140 milioni per l'istituto per l'educazione musicale in lingua italiana.

Art. 3

1. I contributi vengono concessi con deliberazione della Giunta provinciale e sono subordinati all'approvazione del programma annuale di attività, del bilancio preventivo per l'anno in corso, della relazione sull'attività svolta e del conto consuntivo relativi all'anno precedente, prescindendo da ogni altra modalità e requisito previsti dalla *legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7*, e successive modifiche.

2. Nei trenta giorni successivi al ricevimento del programma annuale di attività e dei bilanci preventivi, la Giunta provinciale potrà annullarli in caso di violazione di legge ovvero promuoverne, in ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata.

¹ Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 23 agosto 1977, n. 41.

² Comma aggiunto dall'*art. 30 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13*.

Art. 4

1. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi di ciascun istituto o di gravi irregolarità, la Giunta provinciale può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominare in sua vece un amministratore straordinario, il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione dell'istituto e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del consiglio di amministrazione.

Art. 5

1. Nel rispetto di quanto previsto nel secondo comma del presente articolo, le piante organiche e l'ordinamento del personale vengono deliberati dal rispettivo consiglio di amministrazione. Detta deliberazione deve essere approvata dalla Giunta provinciale.

2. Il trattamento economico e giuridico del personale deve essere adeguato per quanto riguarda il personale insegnante a quello del personale delle scuole professionali della Provincia e, per quanto riguarda il personale amministrativo, a quello del rispettivo ruolo provinciale.

3. Gli istituti sono inoltre autorizzati ad assumere personale insegnante con contratto di diritto privato temporaneo. Al personale assunto con contratto di diritto privato temporaneo per una durata inferiore ad un anno, non si applica l'articolo unico della *legge provinciale 30 luglio 1981, n. 23*. L'indennità di fine rapporto è corrisposta dagli istituti stessi ⁽³⁾.

4. Per particolari esigenze gli istituti suddetti sono anche autorizzati a mettere a disposizione il proprio personale insegnante, di cui al precedente comma, ad associazioni ed enti tramite apposite convenzioni da approvare da parte della Giunta provinciale ⁽⁴⁾.

Art. 6

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale insegnante ed amministrativo, già incaricato a tempo pieno e a stipendio annuo presso i corsi di musica del "Südtiroler Kulturinstitut" all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, viene, con delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina, inquadrato quale personale dell'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina, nelle carriere corrispondenti alle mansioni effettivamente esercitate ed in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 5.

2. Tale inquadramento avviene su domanda degli interessati e a condizione che all'atto dell'assunzione sia cessato a tutti gli effetti il rapporto d'impiego con il "Südtiroler Kulturinstitut".

3. Ai soli effetti della progressione in carriera vengono riconosciuti gli anni di servizio prestati presso il "Südtiroler Kulturinstitut".

³ Comma aggiunto dall'*art. 1 della L.P. 7 agosto 1984, n. 6*.

⁴ Comma aggiunto dall'*art. 1 della L.P. 7 agosto 1984, n. 6*.

Art. 7

1. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla costituzione dei consigli di amministrazione i compiti degli stessi sono esercitati per ciascun istituto da un amministratore straordinario nominato dalla Giunta provinciale.

Art. 8

1. All'onere di lire 420 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge si provvede mediante utilizzo, per pari importo, di una quota del fondo iscritto al cap. 398 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977, in forza delle vigenti autorizzazioni di spesa.

2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Statuto dell'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina ⁽⁵⁾

Paragrafo 1

Istituzione e compito.

1. È istituito con sede in Bolzano l'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina.

2. All'istituto è attribuito il compito di promuovere la diffusione del canto e della musica intesi come mezzi di educazione e di sviluppo culturale, attraverso l'istituzione di appositi corsi di istruzione ed ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento del fine istituzionale.

3. L'Istituto per l'educazione musicale ha una gestione autonoma a tutti gli effetti, con le attribuzioni e funzioni stabilite dal presente statuto.

4. L'Istituto è autorizzato a stipulare con deliberazione del consiglio di amministrazione accordi e convenzioni con altre associazioni ed enti, come pure ad associarsi con gli stessi.

Paragrafo 2

Organi.

1. Sono organi dell'istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;

⁵ Si veda, ora, la *Delib.G.P. 26 gennaio 2009, n. 165*: Approvazione dello Statuto nuovo.

c) il collegio dei revisori; ⁽⁶⁾

Paragrafo 3

Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è composto di sette membri, i quali non possono essere dipendenti dell'istituto per l'educazione musicale, dei quali al minimo uno deve appartenere al gruppo linguistico ladino, ed è nominato dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore provinciale per scuola e cultura tedesca e ladina e dura in carica per il periodo della legislatura provinciale. Almeno tre membri del consiglio d'amministrazione devono essere esperti nell'ambito del servizio delle scuole musicali. Il direttore di amministrazione funge come segretario ⁽⁷⁾ ⁽⁷⁾.

2. ... ⁽⁸⁾.

3. I singoli membri del consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.

4. I membri del consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quei consiglieri che sostituiscono.

5. Le competenze del consiglio di amministrazione sono:

a) elaborare il programma annuale artistico e la relazione annuale;

b) esprimere pareri e proposte necessarie o richieste in merito al personale;

c) elaborare i programmi di studio;

d) elaborare il programma di aggiornamento;

e) deliberare in merito a tutte le questioni che riguardano la gestione dell'istituto e che non rientrano nelle competenze di altri organi ⁽⁹⁾.

6. ... ⁽¹⁰⁾.

Paragrafo 4

Presidente.

1. Il presidente è nominato nella prima seduta dal consiglio di amministrazione in seno ai membri del consiglio di amministrazione.

⁶ Paragrafo modificato dalla Delib.G.P. 10 novembre 1997, n. 5897.

⁷ Comma modificato dalla Delib.G.P. 10 novembre 1997, n. 5897.

⁸ Comma abrogato dalla Delib.G.P. 10 novembre 1997, n. 5897.

⁹ Comma modificato dalla Delib.G.P. 10 novembre 1997, n. 5897.

¹⁰ Comma abrogato dalla Delib.G.P. 10 novembre 1997, n. 5897.

2. Il presidente ha la responsabilità per l'attuazione dei compiti e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, la rappresentanza legale dell'istituto, nonché la convocazione del consiglio di amministrazione e la presidenza nella stessa.

3. Il presidente adotta i provvedimenti d'urgenza sottoponendoli al consiglio di amministrazione per la ratifica nell'adunanza successiva.

4. Il presidente è autorizzato a riscuotere i pagamenti e a rilasciarne quietanza.

5. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro del consiglio di amministrazione da lui delegato.

Paragrafo 5

Revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui quattro del gruppo linguistico tedesco e uno del gruppo linguistico ladino, nominati dalla Giunta provinciale per la durata in carica del consiglio di amministrazione.

1-bis. Il collegio dei revisori dei conti nomina nella prima seduta il presidente del collegio stesso ⁽¹¹⁾.

2. Il collegio dei revisori compie tutte le verifiche per assicurare il regolare andamento della gestione dell'istituto e compila in merito una relazione annuale da allegare al conto consuntivo.

Paragrafo 6

... ⁽¹²⁾.

Paragrafo 7

... ⁽¹³⁾.

Paragrafo 8

Entrate.

1. Il finanziamento dell'istituto avviene con contributi di privati e di enti pubblici, nonché con le quote di frequenza ai corsi, il cui ammontare è da stabilire annualmente dal consiglio di amministrazione ⁽¹⁴⁾.

Paragrafo 9

Esercizio finanziario.

¹¹ Comma aggiunto dalla Delib.G.P. 27 novembre 1989, n. 7577.

¹² Paragrafo abrogato dalla Delib.G.P. 10 novembre 1997, n. 5897.

¹³ Paragrafo abrogato dalla Delib.G.P. 10 novembre 1997, n. 5897.

¹⁴ Paragrafo modificato dalla Delib.G.P. 27 novembre 1989, n. 7577.

1. L'esercizio finanziario dell'istituto ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.
2. I bilanci di previsione e le loro variazioni, i programmi annuali, i conti consuntivi e la relazione sull'attività - una volta approvati dal consiglio di amministrazione - devono essere approvati dalla Giunta provinciale ⁽¹⁵⁾.
3. I bilanci di previsione devono essere approvati entro il 31 ottobre dell'anno precedente e i conti consuntivi entro il 30 aprile dell'anno successivo e dovranno essere inviati entro il mese successivo all'Assessorato competente dell'Amministrazione provinciale.
4. I fondi stanziati nel bilancio non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario si conservano fra residui e possono essere utilizzati entro i termini previsti dalla legge.

Paragrafo 10

Patrimonio.

1. Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni passati in sua proprietà attraverso acquisto, donazione o qualsiasi altro atto e che siano in diretta relazione con la conduzione dell'istituto.
2. In caso di scioglimento dell'istituto, la Giunta provinciale ha facoltà di disporre dell'intero patrimonio.

Statuto dell'istituto per l'educazione musicale in lingua italiana

Paragrafo 1

Istituzione e compito.

1. È istituito con sede in Bolzano l'Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana.
2. All'istituto è attribuito il compito di promuovere la diffusione del canto e della musica intesi come mezzi di educazione e di sviluppo culturale, attraverso l'istituzione di appositi corsi di istruzione ed ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento del fine istituzionale.
3. L'Istituto per l'educazione musicale ha una gestione autonoma a tutti gli effetti, con le attribuzioni e funzioni stabilite dal presente statuto.
4. L'Istituto è autorizzato a stipulare con deliberazione del consiglio di amministrazione accordi e convenzioni con altre associazioni ed enti, come pure ad associarsi con gli stessi.

¹⁵ Comma modificato dalla Delib.G.P. 27 novembre 1989, n. 7577.

Paragrafo 2

Organi.

1. Sono organi dell'istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio dei revisori;
- d) il comitato artistico.

Paragrafo 3

Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione dell'istituto è composto di cinque membri, tutti appartenenti al gruppo linguistico italiano, ed è nominato dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore provinciale per le attività scolastiche e culturali del gruppo linguistico italiano e dura in carica per il periodo della legislatura provinciale.

2. Del consiglio di amministrazione fa parte, inoltre, il presidente del comitato artistico a partire dalla sua nomina.

3. I singoli membri del consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.

4. I membri del consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quei consiglieri che sostituiscono.

5. Il consiglio di amministrazione delibera in merito a tutte le questioni che riguardano la gestione dell'istituto e che non rientrano nelle competenze di altri organi.

6. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Paragrafo 4

Presidente.

1. Il presidente è nominato nella prima seduta dal consiglio di amministrazione in seno ai membri del consiglio di amministrazione.

2. Il presidente ha la responsabilità per l'attuazione dei compiti e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, la rappresentanza legale dell'istituto, nonché la convocazione del consiglio di amministrazione e la presidenza nella stessa.

3. Il presidente adotta i provvedimenti d'urgenza sottoponendoli al consiglio di amministrazione per la ratifica nell'adunanza successiva.

4. Il presidente è autorizzato a riscuotere i pagamenti e a rilasciarne quietanza.
5. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro del consiglio di amministrazione da lui delegato.

Paragrafo 5

Revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti appartenenti al gruppo linguistico italiano, nominati dalla Giunta provinciale per la durata in carica del consiglio di amministrazione.
2. Il collegio dei revisori compie tutte le verifiche per assicurare il regolare andamento della gestione dell'istituto e compila in merito una relazione annuale da allegare al conto consuntivo.

Paragrafo 6

Comitato artistico.

1. Il comitato artistico è composto di cinque membri esperti, tutti appartenenti al gruppo linguistico italiano, la cui maggioranza non può essere formata da dipendenti dell'istituto ed è nominato per la durata in carica del consiglio di amministrazione dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore provinciale per le attività scolastiche e culturali in lingua italiana.
2. I singoli membri possono essere riconfermati.
3. I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quei membri che sostituiscono.
4. Alle riunioni del comitato artistico prendono parte con voto consultivo il Presidente del consiglio di amministrazione ed il direttore didattico del corso.

Paragrafo 7

Attribuzioni del Comitato artistico.

1. Il comitato artistico è, per quanto riguarda l'attività artistica, l'organo consulente del consiglio di amministrazione ed ha in particolare le seguenti attribuzioni:
 - a) eleggere il proprio presidente;
 - b) compilare il programma annuale artistico e la relazione annuale da sottoporre al consiglio di amministrazione per la loro definitiva approvazione;
 - c) esprimere i pareri e le proposte per tutte le assunzioni ed i trasferimenti del personale insegnante;

- d) elaborare i programmi di studio;
- e) elaborare proposte per i programmi di aggiornamento;
- f) esprimere tutti i pareri e le proposte in merito all'attività artistica;
- g) esprimere pareri richiesti dal consiglio di amministrazione;

h) scambiare esperienze ed iniziative in seduta congiunta con il comitato artistico dell'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina.

Paragrafo 8

Entrate.

1. Il finanziamento dell'istituto avviene con contributi di privati e di enti pubblici, nonché con i contributi di frequenza da stabilirsi annualmente dal consiglio di amministrazione.

Paragrafo 9

Esercizio finanziario.

1. L'esercizio finanziario dell'istituto ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

2. I bilanci di previsione e le loro variazioni, i programmi annuali, i conti consuntivi e la relazione sull'attività vengono sottoposti al parere della Giunta provinciale.

3. I bilanci di previsione devono essere approvati entro il 31 ottobre dell'anno precedente e i conti consuntivi entro il 30 aprile dell'anno successivo e dovranno essere inviati entro il mese successivo all'Assessorato competente dell'Amministrazione provinciale.

4. I fondi stanziati nel bilancio non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario si conservano fra i residui e possono essere utilizzati entro i termini previsti dalla legge.

Paragrafo 10

Patrimonio.

1. Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni passati in sua proprietà attraverso acquisto, donazione o qualsiasi altro atto e che siano in diretta relazione con la conduzione dell'istituto.

2. In caso di scioglimento dell'istituto, la Giunta provinciale ha facoltà di disporre dell'intero patrimonio.